



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa

NOTIZIARIO SPECIALE

Crediti d'Imposta per la Sanificazione Decreto Rilancio art. 120 e art. 125

Il DL Cura Italia, Decreto Nr 18/2020, all'art. 64 aveva previsto un Credito di imposta del 50% sulle spese di sanificazione effettuate dalle aziende fino ad un massimo di € 40.000, e di € 20.000.

Successivamente il DL Liquidità, Decreto Nr 23/2020, aveva esteso la misura anche all'acquisto dei DPI, dispositivi di protezione personale. Nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi, le due norme sono state abrogate e riviste, con inserimento di una nuova normativa nel c.d. Decreto Rilancio, DL 34/2020 del 19 Maggio 2020.

Nel Decreto è stata delineata una normativa che prevede una maggiorazione del credito d'imposta, ora fissato al 60%, e due tipologie di spese agevolate :

- gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 **“Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro” (art .120)**
- la sanificazione degli ambienti e gli strumenti utilizzati, e l'acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti **“Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione” (art. 125)**

1. Credito di imposta adeguamento ambienti di lavoro (Art. 120)

Soggetti inclusi

Il Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro non riguarda tutti i soggetti, ma solo :

- esercenti **attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico**
- associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore

con un codice attività presente nella successiva tabella.



| Codice ATECO | Descrizione |
|---------------------|--|
| 551000 | Alberghi |
| 552010 | Villaggi turistici |
| 552020 | Ostelli della gioventù |
| 552030 | Rifugi di montagna |
| 552040 | Colonie marine e montane |
| 552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
| 552052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
| 553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
| 559010 | Gestione di vagoni letto |
| 559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
| 561011 | Ristorazione con somministrazione |
| 561012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
| 561020 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
| 561030 | Gelaterie e pasticcerie |
| 561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
| 561042 | Ristorazione ambulante |
| 561050 | Ristorazione su treni e navi |
| 562100 | Catering per eventi, banqueting |
| 562910 | Mense |
| 562920 | Catering continuativo su base contrattuale |
| 563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
| 591400 | Attività di proiezione cinematografica |
| 791100 | Attività delle agenzie di viaggio |
| 791200 | Attività dei tour operator |
| 799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento |
| 799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA |
| 799020 | Attività delle guide e degli accompagnatori turistici |
| 823000 | Organizzazione di convegni e fiere |
| 900101 | Attività nel campo della recitazione |
| 900109 | Altre rappresentazioni artistiche |
| 900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
| 900202 | Attività nel campo della regia |
| 900209 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
| 900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
| 910100 | Attività di biblioteche e archivi |
| 910200 | Attività di musei |
| 910300 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
| 910400 | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
| 932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
| 932920 | Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali |
| 960420 | Stabilimenti termali |



Quindi si tratta delle spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività aperte al pubblico, tipicamente bar, ristoranti, alberghi, teatri e cinema.

“Rientrano tutti quegli operatori con attività in cui il pubblico può liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo” (Circ. AgE 20/E del 10.07.2020).

Soggetti esclusi

Non possono beneficiare del credito d'imposta

- le attività commerciali non esercitate abitualmente;
- le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, che ritraggono redditi diversi (art. 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR).

Il credito d'imposta riguarda le spese sostenute nel 2020 per gli **interventi effettuati** per l'adozione di **misure legate ad una diversa organizzazione del lavoro** e all'adeguamento degli ambienti alle disposizioni anti Covid-19.

Tra tali interventi rientrano espressamente:

- il rifacimento spogliatoi e mense;
- la realizzazione di spazi medici;
- la realizzazione di ingressi e spazi comuni;
- acquisto di arredi di sicurezza

prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

Sono ricomprese anche le spese relative ai programmi software, i sistemi di videoconferenza, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa in *smart working*.

Avviso

Il calcolo del credito spettante viene effettuato sulle spese al netto dell'IVA; in caso di detrazione limitata o esclusa, l'IVA indetraibile va inclusa nell'importo agevolabile.

Per quanto riguarda la rilevanza fiscale, il credito d'imposta concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sul reddito e al valore della produzione ai fini Irap.

Modalità e termini di utilizzo:

L'ammontare del credito d'imposta corrisponde al **60 % delle spese ammissibili** sostenute, nel corso dell'anno 2020, per un massimo di € 80.000 e dunque **l'ammontare del credito non può eccedere il limite massimo di € 48.000.**

L'istanza per il riconoscimento del credito va inviata **dal 20 Luglio 2020 al 30 Novembre 2021**. Nel caso di presentazione dell'istanza nel corso dell'anno 2020, potranno essere indicate le spese che si presume di sostenere fino alla fine dell'anno.

Il credito potrà essere utilizzato in compensazione su modello F24 oppure ceduto a terzi (ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito), a decorrere **dal 1° Gennaio 2021** e non oltre il **31 Dicembre 2021**.

Dell'avvenuta cessione occorrerà, darne comunicazione attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.



2. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (Art. 125)

Soggetti inclusi:

Si estende la platea di soggetti beneficiari

- **attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico;**
- associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo Settore;
- persone fisiche e associazioni di cui all'art. 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo;
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore;
- enti religiosi civilmente riconosciuti

Soggetti esclusi:

- attività commerciali non esercitate abitualmente;
- attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, che ritraggono redditi diversi (art. 67, comma 1, lettere i) e l), del TUIR).

Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle **spese sostenute nel 2020** per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

L'art. 125 tiene conto di **due tipologie di spese:**

- quelle sostenute per la **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività.

C'è da precisare che la norma non fa riferimento in modo specifico all'acquisto e, quindi, a modalità di approvvigionamento del bene o del servizio da economie di terzi, e quindi **l'attività di sanificazione può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario**, avvalendosi di propri dipendenti.

L'ammontare della spesa agevolabile, per la quota riferita all'impiego di personale interno, può essere determinata moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato in tale attività per le ore effettivamente impiegate, come documentato da fogli di lavoro interni all'azienda.

- quelle sostenute per l'acquisto di:
 - dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione;
 - prodotti detergenti e disinfettanti;
 - dispositivi di sicurezza, quali termometri, *termoscanner*, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti incluse le eventuali spese di installazione;
 - dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi.



Ai fini di rilevanza fiscale, diversamente all'art. 120, il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.

Il credito si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 sul temporaneo aiuto a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 sostenendo la creazione e produzione dei prodotti necessari per rispondere alla pandemia. Per tale ragione è stato inserito un limite massimo di dotazione (€ 200.000.000).

In conseguenza di ciò, l'ammontare massimo del credito d'imposta, in prima battuta fissato al 60% in via teorica, sarà fruibile per la percentuale che sarà resa nota con un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate entro l'11 settembre 2020.

Approfondimenti

*Il credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro prevede anche le spese per la **manutenzione dei condizionatori** ma solo nel caso di interventi volti ad aumentare la capacità filtrante del ricircolo d'aria, come ad es. la sostituzione dei filtri esistenti con filtri di classe superiore, etc., mentre sono da escludersi le spese sostenute per la sostituzione o pulizia stagionale del filtro dell'aria.*

Nelle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro nei luoghi chiusi è da escludersi l'ordinaria disinfestazione di insetti e ratti al quale non soggetta al credito d'imposta.

Modalità e termini di utilizzo:

Dovrebbe, come anticipato, essere pari **60 % delle spese ammissibili** sostenute su un massimo di € 100.000, salvo il riparto e riproporzionamento che avverrà a seguito dell'emanazione del Provvedimento AgE atteso dopo l'11.09.2020.

La **comunicazione** delle spese sostenute e da sostenere, necessaria anche ai fini della fissazione massima della percentuale del credito riconosciuta, deve essere inviata dal **20 Luglio 2020 al 7 Settembre 2020**.

Il credito può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione nel modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate oppure può essere ceduto a terzi **non oltre il 31 dicembre 2021**.



SDD Servizi
Servizi e Soluzioni per l'Impresa